

Bozza Statuto

della

Associazione degli Amici della Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia

Articolo 1 - Costituzione - Sede - Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 18 Cost. e degli artt. 36 ss. del Codice civile, un'Associazione senza scopo di lucro con la denominazione “Associazione degli Amici della Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia”, di seguito “Associazione degli Amici” o semplicemente “gli Amici”, con sede nel Comune di Venezia in Italia. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno del medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'Assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio di amministrazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e rappresentanze anche all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e aconfessionale. Lo scopo dell'Associazione degli Amici è il perseguimento delle seguenti finalità culturali di interesse civico-sociale, esercitate da essa in via principale:

- a) il sostegno morale e materiale della Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia (di seguito la “Comunità”) per il più efficace raggiungimento dei suoi scopi (per i quali si rinvia all'art. 1 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 850);
- b) la partecipazione attiva all'organizzazione e al finanziamento congiunto agli eventi e alle iniziative della Comunità, anche mediante erogazioni liberali di modico valore;
- c) la proposta e l'organizzazione di eventi e di iniziative relative alla diffusione della cultura greca in Italia, nonché
- d) la promozione degli studi, e la valorizzazione delle relazioni storiche e culturali tra il mondo greco e la città di Venezia nei secoli.

Gli scopi dell'Associazione degli Amici potranno essere realizzati in collaborazione con il Consiglio Direttivo della Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia (di seguito, la “Consulta”). L'Associazione non svolge direttamente attività di culto né di indirizzo religioso, pur riconoscendo la tradizione greco-ortodossa come elemento costitutivo della cultura della maggioranza del popolo greco e della Comunità verso la quale indirizza il proprio sostegno.

Articolo 3 - Patrimonio

Costituirà patrimonio dell'Associazione degli Amici, ai fini della realizzazione delle finalità statutarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i contributi pecuniari dei suoi membri, i beni acquistati con questi contributi, donazioni, beni mobili e immobili pervenuti per successione *mortis causa* quali istituzioni di erede, legati e disposizioni testamentarie, il trasferimento a qualsiasi titolo

di beni mobili e immobili, cimeli, opere d'arte, ricavi dalla pubblicazione di libri, ricavi dall'autofinanziamento durante conferenze, convegni, dibattiti ed eventi di interesse intellettuale, artistico-letterario e culturale in genere; e comunque da introiti di qualsiasi natura. Inoltre, l'Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività, anche commerciale purché secondaria, che venga ritenuta strumentalmente utile al perseguimento delle finalità statutarie. A tal fine potrà rivolgersi a e/o collaborare con enti pubblici o privati, nonché con altre persone fisiche o giuridiche in Italia o all'estero.

Il patrimonio così composto costituisce il fondo comune dell'associazione, per la cui disciplina si rinvia agli artt. 37 e 38 del c.c.

Articolo 4 - Membri dell'Associazione

Il presente Statuto è ispirato ai più ampi principi di partecipazione e democrazia interna. Tutti i soci, a prescindere dalla categoria, sono denominati "Amici". Tutti gli Amici hanno diritto di partecipazione e di voto in Assemblea per tutto quanto la legge e il presente Statuto fa rientrare nelle prerogative dell'Assemblea Generale.

L'associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: effettivi, corrispondenti ed onorari.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, gli Amici non possono essere contemporaneamente membri attuali della Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia.

Al di fuori di tale incompatibilità, può diventare e permanere socio effettivo dell'Associazione qualunque persona fisica maggiore di età, residente in Italia ed in possesso della capacità di agire, di qualsiasi nazionalità, credo e orientamento politico, che desideri contribuire al perseguimento delle finalità statutarie, previa presentazione di domanda d'iscrizione al Consiglio di amministrazione degli Amici. Alla prima riunione utile, il Consiglio di amministrazione approva o respinge, a maggioranza, le domande presentate.

Sono considerati membri corrispondenti coloro che risiedono stabilmente all'estero, per i quali valgono le medesime condizioni soggettive di ammissione, secondo la legge del paese di residenza, i quali vengono ammessi con la stessa procedura di cui sopra.

I membri onorari sono nominati con decisione presa a maggioranza da parte del Consiglio di amministrazione, previa proposta di un terzo degli Amici ed una volta sentita la Consulta. Come membri onorari vengono nominate personalità che abbiano reso servizi eccezionali alla Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia oppure che abbiano contribuito sostanzialmente alla diffusione della cultura greca in Italia o alla promozione dell'interazione tra la Grecia e la città di Venezia.

In quanto persona giuridica riconosciuta, la Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia è assimilata di diritto a un socio onorario dell'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante o di un suo sostituto appositamente designato, il cui nominativo deve essere comunicato annualmente al Consiglio di amministrazione. Si prende atto che il legale rappresentante della Comunità, o il suo sostituto, parteciperanno alle riunioni dell'Assemblea e avranno diritto di voto ed elettorato attivo, senza tuttavia poter accedere alle cariche sociali.

La qualità di Socio o Amico che si perfeziona con l'annotazione del nominativo nel Libro dei Membri e si mantiene alle condizioni di cui al successivo articolo 5 comporta l'integrale e incondizionata accettazione delle finalità statutarie, del presente Statuto nonché degli eventuali regolamenti interni successivamente approvati dall'Assemblea Generale.

Articolo 5 - Diritto di recesso – Esclusioni – Ricorso interno all'Assemblea

Ciascun socio ha diritto di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta pervenuta tramite PEC al Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea può deliberare l'esclusione di un socio solo per i seguenti gravi e fondati motivi: la commissione di un illecito penale accertato con sentenza passata in giudicato o il rifiuto di ottemperare ad una delibera assembleare, esplicito o desunto da comportamenti incompatibili alla volontà di rispettare le decisioni dell'Assemblea. Previa deliberazione a maggioranza semplice dell'Assemblea Generale degli Amici, può essere deliberata l'esclusione di soci che esprimono in Assemblea opinioni discriminatorie contrarie ai principi fondamentali della Costituzione italiana.

Se il Consiglio di amministrazione, dopo aver ricevuto una domanda di iscrizione di un nuovo potenziale socio, ha deciso di respingere la domanda, ha 60 giorni di tempo per motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. Il soggetto destinatario del rifiuto può formulare un'istanza affinché sulla sua domanda si pronunci l'Assemblea Generale o una commissione speciale eletta dalla medesima, qualora sia necessaria una ulteriore indagine o istruttoria sulla persona la cui domanda non è stata accolta.

Si ritengono decaduti i soci che non ottemperano agli obblighi previsti dallo statuto, dopo un invito bonario a sanare la propria posizione contributiva. Il segretario provvede alla cancellazione dei loro nominativi dal Libro dei Membri.

Articolo 6 - Obblighi - Diritti dei soci

Ogni Amico, a prescindere dalla categoria, ha il diritto di:

- a) partecipare alle attività dell'Associazione;
- b) presentare proposte, mozioni ed emendamenti in Assemblea e chiedere alla stessa di pronunciarsi in merito, attraverso il voto;
- c) eleggere i membri dei suoi organi collegiali (diritto di elettorato attivo).

Il diritto di elettorato passivo, inteso come il diritto di essere eletto membro dei suoi organi collegiali, si acquista dopo aver maturato almeno un anno di anzianità associativa ed è condizionato alla regolare assoluzione degli obblighi statutari, compresa la regolarità della posizione contributiva personale, entro il giorno stesso della Assemblea elettiva.

Il requisito di anzianità associativa non riguarda i componenti del primo Consiglio di amministrazione.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi collegiali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dell'Associazione;
- b) il Consiglio di amministrazione dell'Associazione (di seguito anche "il Consiglio").

Gli organi monocratici dell'Associazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere.

Gli organi monocratici sono individuati all'interno del Consiglio di amministrazione. Resta fermo che il Presidente è in ogni caso eletto direttamente dall'Assemblea Generale mentre i due consiglieri ausiliari sono nominati per le loro specifiche qualità e competenze all'interno dello stesso Consiglio di amministrazione, a sua volta eletto dall'Assemblea.

Qualora e ogniquale volta venga ritenuto necessario secondo i principi di legge vigenti in materia di organi di controllo delle associazioni, l'Assemblea potrà nominare o revocare un Revisore dei conti interno od esterno all'Associazione. I suoi compiti sono definiti dall'art. 18.

Titolo II - ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 8 – Composizione e diritti dei partecipanti all'Assemblea

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci effettivi che hanno regolarmente adempiuto ai propri obblighi statuari, incluso il pagamento del contributo sociale, nei confronti dell'Associazione entro il giorno di convocazione dell'Assemblea stessa.

I soci onorari non sono tenuti alla contribuzione sociale obbligatoria per le altre categorie di soci, ma sono membri di diritto dell'Assemblea Generale, godendo dei medesimi diritti di elettorato attivo e passivo dei soci effettivi.

I soci corrispondenti hanno il diritto di partecipare, anche da remoto o tramite delega, alle riunioni dell'Assemblea Generale. La stessa Assemblea Generale, con successiva deliberazione avente natura statutaria adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli Amici, può stabilire limitazioni al peso percentuale del voto dei soci corrispondenti. I soci corrispondenti non possono assumere incarichi sociali incompatibili con la possibilità di svolgere l'incarico da remoto.

Articolo 9 – Poteri dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria

Gli Amici si riuniscono una volta all'anno in Assemblea Generale in via ordinaria entro e non oltre un trimestre dalla fine dell'anno di gestione e, in via straordinaria, ogni volta che lo ritiene necessario il Presidente, una volta sentito il Consiglio di amministrazione o, alternativamente, quando viene richiesto per iscritto da un decimo degli Amici.

Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato biennale del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo deve convocare, con propria delibera, l'Assemblea Generale ordinaria per svolgere le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali e per discutere la situazione economica dell'Associazione.

L'Assemblea è sovrana e ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto individuato come revisore dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni del presente Statuto, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- g) approva l'eventuale regolamento interno, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, l'eventuale regolamento elettorale e ogni altro atto di valore para – statuario, vincolante per i soci, con la medesima maggioranza indicata alla lettera precedente;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, a norma dell'art. 42bis del Codice civile, con la medesima maggioranza qualificata;
- i) delibera sulla nomina di commissioni temporanee incaricate di una specifica questione, sulle onorificenze e sui provvedimenti proposti dal Consiglio, sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea Generale elegge sia il Presidente che il Consiglio di amministrazione. Nelle elezioni si deve rispettare il principio democratico. Si procede a due votazioni separate: la prima per la carica di Presidente e una successiva per i restanti componenti del Consiglio. Nel caso nessuno dei candidati alla carica di Presidente riesca a ottenere il 50% più uno dei voti validamente espressi, si procede a ballottaggio tra i due candidati più votati. Di converso, nell'ipotesi in cui vi sia un unico candidato, la carica di Presidente è conferita d'ufficio all'unico candidato. Il candidato più votato nella seconda votazione che elegge i restanti componenti del Consiglio può essere individuato come Vicepresidente dell'Associazione, che, nei casi previsti dall'art. 16 dello Statuto, rappresenta e sostituisce il Presidente. Con l'investitura a Presidente il candidato dichiara di accettare i relativi doveri e responsabilità che sono collegati a tale carica, incluso quanto disposto dall'art. 38 del Codice civile.

Articolo 10 – Quorum costitutivo e deliberativo

Salvo quando sono indicate espressamente maggioranze diverse dal presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti e sono nulle se non è presente almeno la metà del numero complessivo dei soci effettivi. Ai fini del calcolo del quorum costitutivo si esclude il numero dei soci onorari e dei soci corrispondenti.

Se non viene raggiunto il quorum in prima convocazione, il Consiglio può entro venti (20) giorni convocare una nuova riunione. In tal caso, il quorum costitutivo si considera comunque raggiunto con il numero dei soci presenti.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione individuale inoltrata tramite posta elettronica o lettera raccomandata con almeno dieci (10) giorni di preavviso e con trasmissione contestuale dell'ordine del giorno e della documentazione utile ai fini della discussione.

Ogni dibattito si conclude con una votazione palese, fatto salvo quando si tratta di nomine e questioni relative al riconoscimento di un beneficio a specifiche persone fisiche tra i soci o tra i loro prossimi congiunti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assegnazione di una borsa di studio, o il conferimento di una onorificenza). In questi ultimi casi, il voto è segreto.

Articolo 11 – Bilancio e rendiconto

Ad ogni Assemblea Generale ordinaria, il Consiglio rende conto della propria attività, sottopone all'approvazione il bilancio dell'anno precedente e la relazione su di esso, rende pubblica la eventuale relazione del Revisore dei conti, che deve essere approvata anche dall'Assemblea Generale.

Titolo III - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 – Composizione

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione è composto da cinque membri, il Presidente, il Vicepresidente e tre consiglieri. Il mandato del Consiglio di amministrazione dell'Associazione dura due anni. Nel caso uno o più membri del Consiglio dovessero risultare soci corrispondenti, questi devono essere messi nelle condizioni di partecipare attivamente, anche da remoto, alle riunioni del Consiglio stesso.

Nel caso un membro del Consiglio di amministrazione presentasse le sue dimissioni motivate dall'incarico, e queste venissero accettate dal Presidente, al suo posto subentra un membro supplente, preferibilmente già previamente individuato. Se è ancora regolarmente membro dell'Associazione, il ruolo di membro supplente spetta di diritto al più votato tra i candidati non eletti in sede di elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Articolo 13 – Incompatibilità dell'incarico di membri del Consiglio con la prestazione di lavoro subordinato o autonomo a favore dell'Associazione

Ai membri del Consiglio di amministrazione non è consentito prestare qualsiasi attività di lavoro subordinato retribuito né stipulare con l'Associazione contratti che comportino la percezione di un compenso per la prestazione di servizi di lavoro autonomo.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci. L'Associazione iscrive in un apposito

registro, il Libro dei Volontari, per la cui tenuta è responsabile il Segretario, i soci non eletti a cariche sociali che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale.

Articolo 14 – Prima riunione e nomina dei consiglieri ausiliari

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione si riunisce entro venti (20) giorni dall'Assemblea Generale elettiva che ha rinnovato le cariche sociali e individua al suo interno, per nomina, il Segretario e il Tesoriere.

Articolo 15 – Riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di amministrazione e sue deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione si riunisce in via ordinaria con cadenza bimestrale ed in via straordinaria, quando il Presidente o due dei suoi componenti lo ritengano necessario. Il quorum è raggiunto quando sono presenti almeno il Presidente e un totale di tre dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 16 – Poteri del Presidente e dei consiglieri ausiliari

Tra i membri del Consiglio di amministrazione dell'Associazione devono essere chiaramente designati i seguenti organi monocratici aventi le seguenti funzioni:

- a) Il Presidente, in virtù del potere di rappresentanza direttamente conferitogli dall'elezione diretta dell'Assemblea, rappresenta l'Associazione in tutti i suoi rapporti, davanti ad ogni autorità amministrativa o giudiziaria e ad ogni ente pubblico o privato, ai sensi dell'art. 36 c. 2 c.c., e:
- firma unitamente al Segretario tutti gli atti dell'Associazione, agendo in nome e per conto della stessa;
 - convoca le riunioni del Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dell'Associazione.
 - annuncia l'apertura e la chiusura delle Assemblee Generali, dirige le discussioni e firma i verbali.
 - esegue le decisioni del Consiglio di amministrazione dell'Associazione e sulla base di essi emette ordini di pagamento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli viene sostituito *pro tempore* dal Vicepresidente, che subentra in tutti i suoi poteri. La carica di Vicepresidente non è incompatibile a quella di Segretario o di Tesoriere.

- b) Il Segretario tiene in apposito archivio i verbali delle riunioni, gestisce la corrispondenza dell'Associazione e redige e firma tutti i documenti, le autorizzazioni e i verbali.

- c) Il Tesoriere tiene i libri contabili dell'Associazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, cura tutti gli incassi emettendo le relative ricevute in duplicato e cura i pagamenti secondo mandati controfirmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17 – Registro o Archivio

Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione ed in particolare il Segretario, sono tenuti a tenere un registro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nel quale è inserito:

- a) Lo Statuto dell'Associazione, con ogni sua modifica o integrazione, che devono costituire un testo unico;
- b) L'eventuale regolamento interno, gli eventuali regolamenti elettorali e ogni altro documento di valore para – statuario;
- c) Il bilancio e la relazione annuali approvati.
- d) Il Libro dei Membri, ovvero l'elenco aggiornato dei nominativi degli Amici, dove sono menzionati, per ciascun socio, la categoria di appartenenza, la professione e l'indirizzo di residenza di ciascuno.
- e) L'eventuale registro dei soci volontari non occasionali.

Titolo IV - REVISORE DEI CONTI

Articolo 18 – Compiti del Revisore e relazione

Nei casi previsti dalla legge o quando se ne ravvisa la necessità, il controllo finanziario annuale dell'Associazione è demandato ad un Revisore dei conti, che controlla tutte le entrate, incluse le loro fonti, e tutte le uscite. La sua relazione è presentata annualmente e per iscritto all'Assemblea Generale dell'Associazione per l'approvazione.

Titolo V - FINANZE E PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Articolo 19 – Conti bancari

L'Associazione deve tenere conti presso una o più banche che operano legalmente nella città di Venezia, in cui ha sede. Ha inoltre facoltà di costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti del Codice civile, previa decisione presa a maggioranza dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 20 – Raccolte fondi, Accettazione di eredità, legati e donazioni

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività e finalità statutarie. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o

servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Eredità, legati, donazioni e ogni tipologia di disposizioni liberali a favore dell'associazione sono accettate previa approvazione del Consiglio di amministrazione. Eventuali sponsorizzazioni da parte di soggetti privati o altri contratti che impegnano l'Associazione con una prestazione corrispettiva devono essere anch'esse previamente approvate dal Consiglio di amministrazione.

Le eredità derivanti da disposizioni testamentarie a favore dell'Associazione possono essere accettate previa delibera del Consiglio di amministrazione esclusivamente con il beneficio d'inventario.

Articolo 21 – Scioglimento dell'Associazione e modifica dello Statuto

L'Associazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del Codice civile, ossia in caso di impossibilità nel raggiungimento dei propri scopi o nel caso in cui vengano a mancare tutti i soci.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale a maggioranza qualificata, quando vi sia il voto favorevole dei tre quarti del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto.

Dopo lo scioglimento dell'Associazione, i suoi beni sono devoluti alla Comunità dei Greci Ortodossi di Venezia in quanto ente riconosciuto avente scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

Articolo 22 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire degli utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate tra i soci, anche indirettamente. Il divieto vale anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23 – Federazione con altri enti non-profit e accesso ai benefici governativi

L'Associazione promuove il dialogo con istituzioni pubbliche e private nazionali ed estere, e l'Assemblea può deliberare che l'Associazione, pur mantenendo la sua autonomia, partecipi a federazioni o reti associative, comunque denominate, di associazioni ed enti di diritto privato nazionali ed esteri.

Inoltre, l'Assemblea può autorizzare che il Consiglio esplori le azioni possibili per far conseguire all'Associazione le agevolazioni fiscali nonché le opportunità per gli enti no profit previste dalla legge. Successivamente l'Assemblea può deliberare che si proceda alle modifiche statutarie o alle altre azioni necessarie per conseguire tali risultati.

Articolo 24 – Simbolo e timbro

L'Associazione reca un timbro circolare che riporta sui bordi la denominazione “Associazione degli Amici della Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia”. Il simbolo e l'identità visiva dell'Associazione potranno essere oggetto di concorso, ma dovranno contenere almeno due tra i seguenti elementi: un richiamo al simbolo della Comunità, alla città di Venezia o ai colori della bandiera della Grecia.

Articolo 25 – Prima assemblea

Le iscrizioni iniziali dei soci dell'Associazione saranno vagliate in via transitoria dalla Consulta della Comunità, la quale fisserà senza ritardo la data per lo svolgimento della prima Assemblea Generale ordinaria della costituenda Associazione. L'Assemblea prevederà come unico punto all'ordine del giorno l'accettazione del presente Statuto per approvazione da parte dei soci preiscritti, presenti e votanti, secondo le disposizioni dell'art. 27, e la contestuale elezione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione stessa. La prima Assemblea Generale ordinaria dell'Associazione sarà presieduta dal Presidente della Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia allo scopo di eleggere il Consiglio di amministrazione dell'Associazione. A partire dalla conclusione della prima Assemblea, ogni competenza relativa all'ammissione dei soci e alla gestione associativa spetterà esclusivamente agli organi dell'Associazione, come da presente Statuto.

Art. 26 – Norma di chiusura: rinvio al Codice civile e trasformazione dell'ente

Per quanto non disposto dal presente Statuto, è applicabile la normativa italiana sulle associazioni non riconosciute senza scopo di lucro, in particolare gli artt. 36 ss. del Codice civile. Per analogia e per quanto compatibili si applicano gli artt. 14 ss. sulle associazioni riconosciute. L'eventuale trasformazione dell'ente in diversa tipologia di ente senza scopo di lucro, se i soci la desiderano, è disciplinata dall'art. 42bis c.c. anche in vista dell'adeguamento alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 27 – Approvazione ed efficacia del presente Statuto

Lo statuto è composto da ventisette (27) articoli. Se, durante la prima Assemblea, esso viene approvato dalla maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci presenti e aventi diritto di voto, è considerato immediatamente vigente e produttivo di effetti giuridici nei confronti di tutti i soci, anche nei confronti di coloro che vi aderiscano successivamente. I soci sono tenuti a conoscere lo Statuto dell'associazione e a pretenderne il rispetto e la forza vincolante durante i procedimenti retti dallo stesso, inclusa l'Assemblea Generale, riservandosi in ogni caso il diritto di farlo valere in tutte le sedi.

I SOCI (firme)